

OGGETTO: TABELLA GIOCHI PROIBITI

Caro Amico,

ti ricordo di esporre in modo ben visibile al pubblico la "Tabella Dei Giochi Proibiti".

La mancata esposizione della tabella è sanzionabile penalmente, come previsto dall'art.110, comma 1 del TULPS.

Cardito, 23/01/2016

Cordiali Saluti

asquale-

Circolare N°5/2016



Tipologia: Legale-Contabile

Categoria:Normative-Regolamenti

Comunicazione n. 0101216

Ai "Punti Vendita"

Loro sedi

Oggetto: Tabella giochi proibiti

Gentile Gestore,

Le ricordiamo che tutte le sale in possesso di licenza ex art. 86 e/o 88 del TULPS in cui sono installati apparecchi da divertimento e intrattenimento (comma 6A e/o comma 6B) devono **esporre in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.**

La tabella dei giochi proibiti è un **documento obbligatorio**, predisposto e approvato dal Questore, e vidimato dalle autorità competenti al rilascio della licenza.

E' possibile farne richiesta alla propria Questura di riferimento.

La **mancata esposizione della tabella è sanzionabile penalmente**, come previsto dall'art. 110, comma 1 del TULPS.

Il Centro Servizi resta a Sua disposizione al numero verde 800.550.550 e all'indirizzo e-mail helpdesk@snai.it

Cordiali saluti.

SNAI S.p.A.

Porcari (LU), 20 gennaio 2016

